



## TRIBUNALE DI COSENZA

### Ufficio Fallimenti e altre procedure concorsuali

I giudici delegati,

richiamate le precedenti circolari del 9 e del 18 marzo 2020 e del 14 aprile 2020;

osservato che il d.l. 8 aprile 2020, n. 23 - contenente “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” - in lettura combinata con il precedente d.l. 18/2020 (richiamato all’art. 36 del d.l. 23/2020, ai fini del differimento all’11 maggio 2020 del termine del 15 aprile 2020 ivi previsto) e con il d.l. 28/2020 rimette, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020, ai capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, l’adozione delle misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

dato atto dell’emissione, da parte del Presidente del Tribunale e in forza dei sopra citati provvedimenti normativi, del decreto n. 26/2020 del 5 maggio 2020;

rinvio a separato provvedimento individuale per la regolamentazione delle udienze già calendarizzate, ai fini dell’individuazione di quelle trattabili con il modello della trattazione scritta e di quelle, invece, da rinviare;

DISPONGONO

ciascuno in riferimento ai procedimenti rispettivamente assegnati:

#### **In relazione alle vendite calendarizzate per il periodo 12 maggio / 31 luglio 2020:**

1) tutte le vendite previste nel periodo indicato e destinate a svolgersi con modalità sincrona mista, in conformità a quanto previsto nelle già citate linee guida del capo dell’ufficio, dovranno essere revocate (dal curatore ove si tratti di vendite ex art. 107, co 1, lf.; dal giudice delegato in caso

di vendita ex art. 107 co 2 lf, previa istanza che verrà rubricata “revoca vendita ex art. 107 co.2 ex normativa Covid-19”) : alla luce, infatti, dei meccanismi pubblicitari che stanno alla base della vendita competitiva e della necessità di non mutare le condizioni di vendita per tutto l’espletamento della procedura, non è possibile operare, puramente e semplicemente, un differimento delle operazioni di vendita, che richiederebbe, comunque, la reiterazione degli adempimenti pubblicitari e impedirebbe il pari trattamento tra offerenti analogici e offerenti telematici, non consentendo il sistema la ricezione di buste telematiche per le aste rinviate; devono essere revocate anche le vendite calendarizzate per data successiva all’11 maggio 2020, ma con termine per offerte destinato a scadere nel periodo di sospensione dei termini, come disposto dal d.l. 23/2020 (in lettura combinata con il d.l. 18/2020);

2) le vendite di cui al punto 1 dovranno essere riprogrammate a cura del curatore in data successiva al 1° settembre 2020, alle stesse condizioni di cui alla vendita revocata;

3) la revoca dovrà essere pubblicizzata con gli stessi canali usati per la pubblicità dell’avviso di vendita;

4) in relazione alle vendite revocate il curatore è autorizzato alla restituzione ai soggetti che abbiano già presentato offerte in cartaceo delle cauzioni già versate: a tal fine, il curatore, ricevuta comunicazione del presente provvedimento, provvederà immediatamente all’apertura delle buste ricevute, contattando di seguito gli offerenti al domicilio indicato per la restituzione delle cauzioni (che potrà avvenire nel momento in cui siano garantite condizioni minime di sicurezza imposte dai provvedimenti nazionali e regionali di contenimento dell’emergenza sanitaria in atto, secondo la prudente valutazione del curatore). Di tale operazione verrà redatto verbale che sarà depositato su PCT con **dati oscurati** dei nominativi degli offerenti e dei numeri degli assegni riconsegnati. Per la restituzione delle cauzioni versate in telematico il delegato seguirà il medesimo procedimento con la collaborazione del gestore della vendita, che con il presente provvedimento viene autorizzato alla relativa verifica e alla restituzione di eventuali bonifici ricevuti;

5) in relazione alle vendite revocate il curatore non accetterà buste contenenti offerte;

6) ove siano state previste forme di pubblicità su quotidiani cartacei e le stesse siano ancora in corso, il curatore contatterà con urgenza il gestore al fine di bloccare le pubblicazioni;

7) per la riprogrammazione della vendita in data successiva al 1° settembre 2020 il curatore non necessita di specifiche autorizzazioni, salvo l’intervento del giudice per la prenotazione a debito del PVP o per l’eventuale accollo all’erario delle spese rientranti nel campo di applicazione dell’art. 146 DPR 115/2002;

8) le vendite non ancora fissate in esecuzione del programma di liquidazione saranno programmate in periodo successivo al 1° settembre 2020;

9) le vendite non formalizzate, ad esempio mediante invito ad offrire o con manifestazione di interesse, ove già autorizzate dal GD, potranno continuare a svolgersi con modalità telematica o con modalità che consentano, comunque, il rispetto di tutte le misure precauzionali adottate a livello governativo per fronteggiare il contagio da Covid-19; potranno, altresì, mantenersi le vendite programmate con modalità telematica pura, salvo istanza motivata di revoca del curatore, in relazione alla specificità del caso concreto;

In relazione, in generale, **alle altre attività del curatore/commissario giudiziale/liquidatore**:

1) sono sospesi gli accessi per le visite e le stime presso gli immobili, nonché gli inventari, sino almeno al 30 giugno 2020, salve ragioni di urgenza non procrastinabili; anche in caso di nuovi fallimenti dichiarati l'inventario, se non ricorrono ragioni di urgenza, potrà essere procrastinato a data successiva al 30 giugno 2020, anche in ragione dell'indisponibilità di cancellieri che possano assistere il curatore nella relativa attività. Qualora antecedentemente alla sospensione dei termini di cui ai dd.ll. 11, 18 e 23/2020 sia stato effettuato l'inventario presso la sede principale dell'impresa e non ancora quello presso eventuali sedi secondarie, il curatore potrà chiedere di essere autorizzato a procedere senza l'ausilio del cancelliere, sempre che le relative operazioni possano compiersi in conformità alla normativa nazionale e regionale volta a contenere l'epidemia in atto;

2) è sospesa fino al 1° settembre 2020 l'attuazione degli ordini di liberazione (anche sulla base di quanto disposto dall'art. 103, u.c., d.l. 18/2020, conv. in legge 27/20 e ulteriormente modificato con d.l. 28/20);

3) dal 12 maggio 2020 riprenderanno a decorrere i termini per il saldo prezzo relativi agli immobili già aggiudicati in qualsiasi forma prima del 9 marzo 2020 e gli altri termini sospesi, con le precisazioni di cui al punto 6 in ordine alle modalità di computo dei termini in tutto o in parte caduti in regime di sospensione;

4) il curatore/commissario/liquidatore potrà continuare a compiere tutte le attività gestorie del proprio ufficio che non comportino contatti con il pubblico (ad esempio, deposito di istanze, operatività sul conto della procedura ecc) e che, comunque, possano essere svolte in condizioni di sicurezza adottate a livello governativo per fronteggiare il contagio da Covid-19;

5) i curatori la cui ultima relazione ex art. 33 (co I o co. V) l.f. è stata depositata in data antecedente al 15.1.2020 e che non lo abbiano già fatto sulla base della precedente circolare sono invitati a depositare entro il 15 giugno 2020 relazione semestrale ex art. 33 co. V l.f. aggiornata che, oltre alle

indicazioni su 1. stato della procedura; 2. attivo realizzato 3. prospettive di realizzazione attivo, 4. giudizi pendenti, 5. passivo accertato, 6. eventuale presenza di ulteriori domande di ammissione al passivo 7. giudizi pendenti. 8. riparti parziali effettuati. 9. operazioni compiute e rendiconto di gestione 10. conclusioni, con anche indicazione delle ragioni che impediscono la chiusura del fallimento e la previsione in ordine ai tempi di chiusura della procedura, presenti anche, in testa alla relazione ed in risalto, espressa indicazione dell'attivo disponibile presente sul C/C-libretto all'attualità e dell'esistenza o meno del Comitato dei Creditori.

6) in relazione ad attività soggette a termini procedurali ricaduti in periodo di sospensione, il curatore farà applicazione del comma 2 dell'art. 83 del d.l. 18/2020, ai sensi del quale "Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto";

7) vanno privilegiate le attività di chiusura dei fallimenti (sia quelli privi di attivo sia quelli con attivo in cui siano state esaurite le attività previste nel programma di liquidazione), nonché le attività di riparto, parziale o finale, specie in presenza di fallimenti risalenti; allo stesso modo i curatori sono sollecitati ad aggiornare lo stato del fascicolo, a seguito di ricognizione dello stesso, depositando gli atti nevralgici della propria attività (ex pluribus, le richiamate relazioni semestrali ex art. 33 co. V l.f. e il programma di liquidazione ex art. 104 ter l.f., giusta causa di revoca del professionista in caso di omesso o tardivo deposito) ove non ancora curati e riscontrando eventuali richieste di chiarimenti/solleciti del G.D.;

8) in relazione alle udienze di verifica e di approvazione dei rendiconti di gestione, saranno date specifiche indicazioni ai curatori nel decreto che ne autorizzerà lo svolgimento con trattazione scritta, in presenza delle condizioni indicate nelle linee guida del Presidente dell'ufficio del 5 maggio 2020: i curatori sono invitati ad attenersi scrupolosamente ad esse (essendo, altrimenti, impossibile la proficua trattazione dell'udienza) e a segnalare tempestivamente al giudice eventuali ragioni motivate che rendano opportuno il differimento dell'udienza. Stessa raccomandazione va rivolta ai precommissari giudiziali per in relazione alle udienze fissate per l'adunanza dei creditori nei concordati preventivi aperti.

Si comunichi all'ordine degli avvocati e dei commercialisti.

Cosenza, 11.5.2020

I Giudici delegati